

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail: siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.it

SITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

*Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web Istituzionale
– sottosezione Bandi di Gara e Contratti*

Agli Atti

Al Fascicolo Virtuale di Progetto

Chianciano Terme (SI), data e protocollo come da segnature.

Determina n° 38/2026

Oggetto: Decisione di contrarre per l'affidamento diretto di servizi – realizzazione dei moduli formativi "238333 - Estate in movimento alle Terme di Chianciano II edizione - PRIMARIA" e "239413 - Estate in movimento alle Terme di Chianciano II edizione - SECONDARIA" nel contesto del progetto "E...state con noi bis !" – figura di esperto e figura aggiuntiva, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per un importo contrattuale pari a € 5.400,00 (IVA esente).

Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 – Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6, Azione ESO4.6.A4 – Sotto-azione ESO4.6.A4A – Interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito dell'11 maggio 2026, n. 79 – Avviso Pubblico AOOGABMI prot. n. 112894 dell'11/05/2026 – "Percorsi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2025- 2026 e 2026-2027", c.d. Piano Estate 2026-2027.

Titolo E...state con noi bis !

CP ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2026-725

CUP I14D26002970007

Progetto realizzato con il contributo dell'Unione Europea.

CIG BCAA91E8A2

VISTO

il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,

Firmato digitalmente da PAOLA COLO'

	concernente <i>«Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»</i> ;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante <i>«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»</i> ;
VISTO	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante <i>«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»</i> e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
VISTO	il Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi adottato da questo Istituto;
VISTO	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
VISTO	il Programma Annuale E.F. 2026 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 26 gennaio 2026;
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante <i>«Nuove norme sul procedimento amministrativo»</i> ;
VISTO	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante <i>«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»</i> ;
VISTO	il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante <i>«Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici»</i> ;
VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. a), del Decreto Interministeriale n. 129/2018, il quale prevede che <i>«Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi forniture [...] di importo superiore a 10.000,00 euro»</i> ;
TENUTO CONTO	di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d'Istituto n. 55 del 10 novembre 2025, adottata ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a), del Decreto Interministeriale n. 129/2018;
DATO ATTO	della necessità di acquistare un servizio per la realizzazione dei moduli formativi "238333 - Estate in movimento alle Terme di Chianciano II edizione - PRIMARIA" e "239413 - Estate in movimento alle Terme di Chianciano II edizione - SECONDARIA" nel contesto del progetto "E...state con noi bis !", in particolar modo di affidare la attività svolte dal docente esperto e dalla figura aggiuntiva.
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione dei moduli formativi "238333 - Estate in movimento alle Terme di Chianciano II edizione - PRIMARIA" e "239413 - Estate in movimento alle Terme di Chianciano II edizione - SECONDARIA" nel contesto del progetto "E...state con noi bis !", e in particolar modo dei compiti di pertinenza del docente esperto e della figura aggiuntiva;
CONSIDERATO RICHIAMATO	di prevedere una durata contrattuale pari a 17 (diciassette) mesi;
	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante <i>«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»</i> ;
VISTO	in particolare, l'art. 17, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che <i>«Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali</i>

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

VISTO l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 2023, recante "Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.";

ACCERTATA l'assenza di un interesse transfrontaliero per la procedura oggetto della presente;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

CONSIDERATO che l'importo stimato complessivo per la procedura in oggetto risulta essere di € 5.400,00 (cinquelmiaquattrocento/00) - IVA esente, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, determinando l'applicazione della procedura di affidamento diretto di cui al succitato art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;

VISTO l'art. 46, comma 1, del succitato Decreto Interministeriale n. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO il Parere Funzione Consultiva n. 54 del 16 ottobre 2024 del Presidente dell'A.N.A.C.;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, a comprova di cui si allega al presente Atto screen shot della relativa schermata di Acquistinretepa alla data di pubblicazione della presente;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della Legge 296/2006;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 1, del suddetto Decreto Interministeriale n. 129/2018, in base al quale *«Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;*

VISTO l'art. 1, comma 583, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della Legge 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

DATO ATTO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura, a comprova di cui si allega al presente Atto screen shot della relativa schermata di Acquistinretepa alla data di pubblicazione della presente;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, *inter alia*, acquistare mediante Trattativa Diretta;

DATO ATTO che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta;

VISTO l'Allegato I.1, art. 3 comma 1, lettera a), al D. Lgs. n. 36/2023 recante *«affidamento del contratto»*, l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;"

VISTO l'Allegato I.1 art. 3, comma 1, lettera d), al D.Lgs. n. 36/2023 recante *«affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;"*

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante acquisizione diretta di preventivi, è stato individuato l'operatore economico Terme di Chianciano SPA, con sede in Chianciano terme (SI), Viale Roma, 103, CAP 53042 (partita IVA 01152750525);

DATO ATTO che il servizio offerto dall'operatore economico di cui sopra, risponde al criterio di miglior rapporto tra qualità e prezzo di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche, coerentemente alle puntuali

DATO ATTO	esigenze di questa Pubblica Amministrazione; che il servizio offerto dall'operatore economico di cui sopra, illustrato attraverso la proposta progettuale Ns. prot. nr. 3095/2026, risponde puntualmente agli obiettivi formativi previsti per i moduli didattici 238333 - Estate in movimento alle Terme di Chianciano II edizione - PRIMARIA" e "239413 - Estate in movimento alle Terme di Chianciano II edizione - SECONDARIA" nel contesto del progetto "E...state con noi bis !"
CONSIDERATO	che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00);
VISTO	l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 recante "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;";
VISTO	che l'operatore economico individuato per la procedura oggetto della presente ha già concluso con questo Istituto un contratto d'appalto per la realizzazione di servizi attinenti all'oggetto della presente procedura, concluso con esito positivo, implicando la documentata esperienza dell'operatore stesso;
VISTO	l'art. 49 del D. Lgs. n. 36 del 2023, recante "Principio di rotazione degli affidamenti.";
TENUTO CONTO	che, benché il suddetto operatore risulti essere l'affidatario uscente, l'Istituto intende riaffidare il contratto all'operatore medesimo, essendo sussistenti entrambi i seguenti presupposti indicati dall'art. 49, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023: - della particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative, e in particolar modo a tal riguardo si evidenzia quanto segue: • L'oggetto dell'appalto, come da capitolato tecnico, prevede lo svolgimento di attività ludico-laboratoriali di promozione della salute attraverso la valorizzazione delle fonti termali; tale criterio è definito con lo scopo di valorizzare una strategica risorsa ludico-sanitaria locale quale spunto di orientamento e potenziale futuro sbocco occupazionale, diretto o satellite, per gli alunni. L'utilizzo quindi degli impianti termali, e l'impegno di esperti specificatamente formati nel settore, rappresenta elemento sostanziale e imprescindibile per l'affidamento del servizio; a tale criterio si somma la necessità di prevedere la raggiungibilità della sede da parte degli studenti, bensì l'impossibilità di prevedere l'impegno di risorse da parte della scuola nel noleggio di adeguati mezzi di trasporto con conducente verso sedi diverse da Chianciano Terme (SI); tali condizioni soddisfano i criteri di particolare struttura del mercato e di assenza di alternative inquadrando l'operatore economico come unica alternativa valida a soddisfare le esigenze della stazione appaltante. - dell'accurata esecuzione del precedente contratto, in particolare

l'esecuzione del precedente contratto d'appalto è avvenuta in maniera accurata e puntuale, con soddisfazione dell'utenza finale rappresentata dagli alunni e dalle loro famiglie;

VISTO L'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 recante " *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.* ";

VISTO l'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 recante " *...omissis...L'organo competente...omissis... dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione* ";

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha verificato la sussistenza in capo all'operatore dei requisiti di carattere generale;

VISTO l'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 recante " *Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese* ";

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha verificato la sussistenza in capo all'operatore dei requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

VISTO l'allegato II.10, articolo 1, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023 recante " *Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.* ";

VISTO l'allegato II.10, articolo 1, comma 2 " *In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.* ";

ACCERTATA Attraverso il DURC la regolarità contributiva dell'operatore individuato per l'affidamento oggetto di questo atto;

VISTO l'art. 48 - bis. Del D.P.R. n. 602/73 recante " *A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale* ";

importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo... omissis...";

VISTO l'allegato II.10, articolo 2, comma 1 recante "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che, per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d), e 55, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187;

VISTO Il Vademecum per affidamenti diretti pubblicato da ANAC il 30 luglio 2024 recante "Per quanto concerne, in particolare, gli Affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all'art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto.";

VISTO l'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 recante "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.";

VISTO l'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 recante "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.";

TENUTO CONTO che l'Istituto non ha richiesto all'operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023, in ragione di "Pregresse e qualitativamente positive esperienze

	con questa Istituzione Scolastica", come da Regolamento di Istituto per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture;
VISTO	l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 recante <i>"Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato."</i> ;
VISTO	l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 recante <i>"L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro."</i> ;
VERIFICATO	l'assenza di oneri di bollo da parte dell'operatore economico oggetto della procedura in relazione all'importo concordato per l'appalto;
VISTA	la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
VISTO	l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);
VISTO	l'art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;
VISTA	la Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 recante <i>"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023."</i> ;
DATO ATTO	Che per la procedura oggetto del presente atto non è dovuto il contributo di cui sopra;
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 5.400 (cinquemilaquattrocento/00), IVA esente, trovano copertura nel bilancio di previsione per l'E.F. 2026;
VISTI	l'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del progetto (RUP) per ogni singola procedura di affidamento e l'Allegato I.2 recante <i>«Attività del RUP»</i> ;
RITENUTO	che la Dott.ssa Paola Colò risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dagli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 al Decreto Legislativo n. 36/2023;
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 36/2023, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al Decreto Legislativo n. 36/2023;
VISTI	l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e l'art. 16 del Decreto Legislativo n. 36/2023 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO VISTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; l'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013 il quale dispone che <i>«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78»</i> ;
VISTE	le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023, e all'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;
VISTO	altresì, l'art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2023, recante <i>«Trasparenza dei contratti pubblici»</i> ;
VISTA	inoltre, la Delibera adottata da ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, recante <i>«Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»</i> ;
TENUTO CONTO	che ai sensi dell'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della predetta Delibera <i>«3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'art. 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP. 3.3 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'art. 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante [...]»</i> ;
TENUTO CONTO	inoltre, che ai sensi dell'art. 10 della Delibera adottata da ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 <i>«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti: [...] c) affidamento 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità 2. gli affidamenti diretti»</i> ;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»*,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Firmato digitalmente da PAOLA COLO'

- di autorizzare l'affidamento mezzo MEPA in deroga alle Convenzioni Consip S.p.A.
- di autorizzare l'affidamento dei servizi oggetto della presente all'operatore economico Terme di Chianciano SPA in deroga al principio di rotazione.
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, l'affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei servizi aventi ad oggetto la realizzazione dei moduli "238333 - Estate in movimento alle Terme di Chianciano II edizione - PRIMARIA" e "239413 - Estate in movimento alle Terme di Chianciano II edizione - SECONDARIA" nel contesto del progetto "E...state con noi bis !" – profilo di esperto e figura aggiuntiva, all'operatore economico Terme di Chianciano SPA, con sede in Chianciano terme (SI), Viale Roma, 103, CAP 53042, partita IVA 01152750525, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) – IVA esente.
- di autorizzare la spesa complessiva € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00), IVA esente, da imputare sul capitolo P.2.8 dell'esercizio finanziario 2026;
- di nominare la Dott.ssa Paola Colò quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al suddetto Decreto Legislativo n. 36/2023;
- di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'A.N.AC.;
- di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente Istituto il relativo collegamento ipertestuale, che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.

Allegati:

- *Screenshot schermata Acquistinretepa convenzioni Consip, accordi quadro Consip, Sistema Dinamico PA alla data di pubblicazione della presente.*
- *Capitolato Tecnico di Gara.*

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Colò
(F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005)